Gentile partecipante all’NDIS,

**La mia decisione di cambiare la registrazione del vostro fornitore NDIS ai sensi del *National Disability Insurance Scheme Act 2013*** *[legge sullo schema di assicurazione nazionale per l'invalidità del 2013]*

Vi scrivo per comunicare la mia decisione di modificare le condizioni di registrazione del vostro fornitore di servizi NDIS con la Commissione per la qualità e le salvaguardie NDIS (NDIS Commission).

Ho richiesto al vostro fornitore NDIS di consegnarvi questa lettera, in modo che possiate capire perché sto modificando le loro condizioni di registrazione.

**Perché le condizioni del mio fornitore NDIS stanno cambiando?**

È molto importante che i servizi di assistenza personale che il vostro fornitore NDIS vi fornisce a domicilio siano di buona qualità e sicuri.

Voglio assicurarmi che il vostro fornitore NDIS:

- valuti correttamente i rischi che potreste affrontare a casa vostra

- verifichi la qualità dei servizi di assistenza che vi vengono forniti

- vi chieda se siete soddisfatti di questi servizi di assistenza.

Per fare questo, aggiungo una nuova condizione alla registrazione del vostro provider NDIS.

Ciò significa che a partire dal 19 dicembre 2020, con una nuova condizione di registrazione, il vostro fornitore NDIS registrato per l'assistenza alle attività personali quotidiane deve assicurarsi che siano in atto misure per tenervi al sicuro se scegliete di ricevere assistenza personale da un solo addetto all’assistenza individuale e da nessun altro. Questa nuova condizione si applicherà a tutti i fornitori NDIS registrati che forniscono assistenza personale quotidiana ai partecipanti NDIS che vivono da soli.

Il vostro fornitore dovrà lavorare con voi per valutare se ci sono cose che potrebbero mettervi a rischio se vi affidate ad un solo assistente. Essi stipuleranno anche un accordo con voi su come lo faranno:

* supervisionare il vostro addetto all’assistenza
* verificare quanto siete soddisfatti del servizio di assistenza che ricevete.

Tutti i fornitori devono tenere un registro aggiornato di tutti i partecipanti che ricevono quotidianamente assistenza personale da parte di un solo addetto.

Ho allegato a questa lettera una copia completa della nuova condizione per vostra opportuna conoscenza.

A breve consulteremo le persone con disabilità, le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, i fornitori di servizi e i governi statali e territoriali per inserire questi nuovi requisiti nella legge.

Se avete domande, potete chiamarci al numero 1800 035 544, o inviarci un'e-mail all'indirizzo contactcentre@ndiscommission.gov.au. Potete anche trovare maggiori informazioni sulla registrazione e le condizioni di registrazione per i fornitori di NDIS registrati sul nostro sito web [www.ndiscommission.gov.au](http://www.ndiscommission.gov.au).

A breve pubblicheremo queste informazioni in Easy Read, Braille e Auslan, così come in altre lingue comunitarie.

**Diritti di revisione**

Se vivete da soli e ricevete assistenza da un solo addetto all’assistenza, siete direttamente interessati dalla mia decisione di modificare le condizioni di registrazione del vostro fornitore di NDIS. Avete il diritto di chiedere la revisione di questa decisione da parte di altra persona presso la Commissione NDIS. Avete tre mesi di tempo dalla data in cui ricevete questa lettera per chiedere una revisione.

Potete chiederci una revisione chiamandoci al numero 1800 035 544, inviando un'e-mail a registration@ndiscommission.gov.au o scrivendoci:

NDIS Quality and Safeguards Commission

PO Box 210

PENRITH NSW 2750

Nella vostra richiesta, dovete dirci perché ritenete che la decisione relativa a voi e all’assistenza che ricevete sia errata.

Una volta ricevuta la vostra richiesta di revisione, una persona autorizzata presso la Commissione NDIS riesaminerà la decisione. Una volta ricevuta la richiesta l'esito vi sarà comunicato il prima possibile.

Cordiali saluti

**Samantha Taylor PSM
Registrar
NDIS Quality and Safeguards Commission***Delegata ai sensi dell’articolo 202A del NDIS Act*

# Condizione supplementare per la RegistrazioneAi sensi dell'articolo 73G della legge *National Disability Insurance Scheme Act 2013* (NDIS Act)

# Condizione supplementare imposta ai sensi dell'articolo 73G del NDIS Act ai fornitori di assistenza per le attività personali quotidiane ai partecipanti che vivono da soli

1. La presente condizione si applica al fornitore soltanto nel caso che il fornitore sia registrato per offrire assistenza personale.
2. La presente condizione entra in vigore il 18 dicembre 2020.
3. Nella presente condizione:

***idoneo*** significa idoneo tenendo in conto i fattori di rischio del partecipante.

per ***comunicazione faccia a faccia*** o ***contatto faccia a faccia*** si intende la comunicazione o il contatto di persona e direttamente con il partecipante e non include la comunicazione o il contatto online o virtuale.

per ***partecipante*** si intende un partecipante che vive da solo.

per ***assistenza personale*** si intende la categoria di assistenza definita come assistenza alle attività personali quotidiane nell'ambito del National Disability Insurance Scheme.

per ***fattori di rischio*** si intendono i fattori che possono avere un significativo impatto negativo sulla capacità di un partecipante ad essere partecipe nella comunità, fattori che sono elencati nella clausola (7), e ***per fattori di rischio del partecipante*** si intendono i fattori di rischio (se presenti) valutati ai sensi della clausola (4)(b) come esistenti in relazione al partecipante.

***accordo di prestazione*** sta a significare un accordo di prestazione relativamente alla fornitura di assistenza personale.

***addetto all’assistenza*** significa, in relazione ad un partecipante, un individuo che presta assistenza personale al partecipante.

1. Subordinatamente alla clausola (5), il fornitore non deve consentire che l’assistenza personale sia fornita a un partecipante da un solo addetto all’assistenza, a meno che il fornitore:
2. In primo luogo abbia verificato l’esistenza o meno di fattori di rischio per il partecipante; e
3. In secondo luogo:
4. abbia stipulato per iscritto un accordo di prestazione con il partecipante; o
5. abbia predisposto una proposta di accordo scritto di prestazione da stipulare con il partecipante, abbia fatto tutti i tentativi ragionevoli per concluderlo e abbia fornito copia di tale proposta di accordo al partecipante.

*Nota: L’accordo di prestazione non deve necessariamente essere circoscritto alla prestazione di assistenza personale. Esso può anche riferirsi ad altre forme di assistenza o servizi che vengono forniti al partecipante. L’accordo di prestazione deve essere conforme alle clausole (8) e (9).*

1. Qualora, al momento dell'entrata in vigore di questa condizione, un fornitore di servizi permetta già che l’assistenza personale sia fornita da un unico addetto all’assistenza, il fornitore ha tempo fino al 19 dicembre 2020 per soddisfare i requisiti di cui alla clausola (4) in relazione a tale partecipante.
2. Se il fornitore ha fornito una copia di una proposta di accordo di prestazione al partecipante (come indicato nella clausola (4)(b)(ii)), il fornitore deve fornire l’assistenza personale al partecipante in conformità con i termini dell'accordo proposto.
3. I fattori di rischio sono i seguenti:
4. Il partecipante non riceve, da nessun altro fornitore di NDIS, assistenza o servizi che comportino un contatto regolare e faccia a faccia con il partecipante.
5. Si verificano una o più delle seguenti condizioni:
6. Il partecipante o il piano del partecipante indica che il partecipante ha solo contatti limitati o non regolari, faccia a faccia con parenti, amici o altre persone ben conosciute al partecipante.
7. Senza l'assistenza di un'altra persona il partecipante ha una mobilità fisica limitata o inesistente.
8. Il partecipante utilizza attrezzature che gli consentono di essere fisicamente mobile o che facilitano la sua mobilità fisica.
9. Senza l'assistenza di un'altra persona il partecipante ha una capacità limitata o nulla di comunicare con gli altri.
10. Il partecipante utilizza apparecchiature per attivare o facilitare la comunicazione con gli altri, ivi incluse quelle per attivare o facilitare l'uso di un telefono o di un altro dispositivo.
11. Il fornitore deve:
12. Documentare la propria valutazione dei fattori di rischio del partecipante;
13. Fornire, non appena sia ragionevolmente possibile farlo dopo aver completato la valutazione, fornire una copia della valutazione al partecipante;
14. inserire una copia della valutazione nel fascicolo tenuto dal fornitore relativo al partecipante;

e

1. non appena possibile, una volta che il fornitore di servizi venga a conoscenza di un cambiamento delle circostanze che può avere un impatto significativo sulla fornitura di assistenza personale al partecipante:
2. aggiornare la valutazione per tenere conto di tali cambiamenti;
3. fornire al partecipante una copia della valutazione aggiornata; e
4. inserire una copia aggiornata della valutazione nel fascicolo tenuto dal fornitore relativo al partecipante.
5. L’accordo di prestazione o (qualora trovi applicazione la clausola (4)(b)(ii)) la proposta di accordo di prestazione tra il fornitore ed il partecipante deve tenere conto dei fattori di rischio per il partecipante e deve specificare:
6. i diritti e gli obblighi del partecipante e del fornitore, rispettivamente, ai sensi dell’accordo;
7. le modalità di selezione dell’addetto all’assistenza, includendo il ruolo del partecipante nella selezione;
8. una procedura che sarà utilizzata per la revisione dell'attuazione dell'accordo, che deve includere una persona diversa dall’addetto all’assistenza che verifichi direttamente con il partecipante, e con frequenza adeguata, il livello di soddisfazione del partecipante per il tipo, la qualità e la frequenza dell’assistenza personale fornita;
9. i mezzi con cui il fornitore di servizi supervisionerà e controllerà le prestazioni dell'assistente personale per garantire che le prestazioni siano coerenti con l'accordo e con la sicurezza e il benessere del partecipante, che devono includere (per quanto possibile) visite da parte di un supervisore a casa del partecipante, con una frequenza specifica e appropriata, per svolgere di persona la supervisione dell’addetto all’assistenza;
10. le modalità con le quali il fornitore di servizi comunicherà con il partecipante, che devono includere (per quanto possibile) la comunicazione faccia a faccia con il partecipante a casa del partecipante con adeguata frequenza;
11. i mezzi con cui il fornitore si coordinerà con altri fornitori che possono essere impegnati nella fornitura di assistenza o servizi al partecipante a casa del partecipante o nell'assistenza al partecipante nell’accesso alle attività comunitarie.
12. Qualora sia stato identificato un qualsiasi fattore di rischio esistente in relazione al partecipante, il fornitore deve garantire che:
13. esista un piano documentato per la supervisione dell’addetto all’assistenza del partecipante che sia adeguato tenendo conto dei fattori di rischio del partecipante e che tale piano venga attuato;
14. tutto il personale chiave del fornitore di servizi riceva regolarmente rapporti scritti in relazione alla cura e alla competenza con cui l’addetto all’assistenza fornisce al partecipante l’assistenza personale, con adeguata frequenza di tali rapporti tenuto conto dei fattori di rischio del partecipante; e
15. il fornitore di servizi adotti, senza ritardi ingiustificati, le misure idonee per risolvere i problemi individuati in tali relazioni.
16. Il fornitore di servizi deve tenere un registro aggiornato di tutti i partecipanti ai quali il fornitore di servizi consente che l’assistenza personale sia fornito da un unico addetto all’assistenza.